



Sentenza n. 39 del 2022

Presidente: Giuliano Amato - Giudice relatore e redattore: Giovanni Amoroso
decisione del 25 gennaio 2022, deposito del 22 febbraio 2022

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

atto di promovimento: ricorso n. [27 del 2021](#)

parole chiave:

IMPIEGO PUBBLICO – NORME DELLA REGIONE SICILIA – PERSONALE

disposizione impugnata:

- art. 3 della [legge della Regione Siciliana del 4 marzo 2021 n. 6](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della [Costituzione](#)

- art. 14 [del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455](#), convertito in [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2](#)

dispositivo:

illegittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato ricorso lamentando l'incostituzionalità dell'art. 3 della legge regionale siciliana 4 marzo 2021, n. 6 (Disposizioni per la crescita del sistema produttivo regionale. Disposizioni varie), per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), Cost. e dell'art. 14 dello Statuto della Regione. La Regione Siciliana non si è costituita in giudizio.

La norma censurata si riempie di contenuto mediante l'espreso richiamo a due disposizioni regionali in tema di disciplina del personale delle società a partecipazione pubblica in liquidazione: l'art. 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e l'art. 4 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8. In particolare, **l'articolo impugnato riapreva i termini di inserimento all'interno albo del personale delle società partecipate in liquidazione per coloro che, pur in possesso degli appositi requisiti, per "oggettivi impedimenti" non vi erano stati inseriti.**

L'albo era stato istituito nel 2014, ai sensi del citato art. 64 della legge della Regione Siciliana 12 agosto 2014, n. 21. Esso era composto da tutti i dipendenti in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato assunti, prima del 31 dicembre 2009, presso le società partecipate dalla Regione in liquidazione alla data di entrata in vigore della norma. Il principale effetto di tale albo era quello di **impedire alle altre società partecipate dalla Regione di procedere a nuove assunzioni se non attingendo all'albo stesso.** Inoltre, i dipendenti ivi iscritti potevano essere assegnati o trasferiti ad altre società, realizzandosi così una forma di mobilità orizzontale del personale delle società partecipate in liquidazione. Nel 2018 un nuovo intervento del legislatore regionale (art. 4 della legge regionale 8

maggio 2018, n. 8) aveva ampliato la platea dei soggetti che potevano essere iscritti all'albo, riaprendo il termine di operatività delle procedure di mobilità e fissandone uno nuovo (31 dicembre 2018).

Il ricorrente ritiene che la norma impugnata, determinando la riapertura dei termini di una disciplina statale di carattere transitorio, la cui efficacia è oramai conclusa, concernente il ricollocamento o la mobilità del personale eccedentario delle società partecipate pubbliche, rientrerebbe nella materia dell'«ordinamento civile». Inoltre, la disposizione censurata, comportando la riapertura dei termini per l'iscrizione all'albo soltanto per i dipendenti in essa indicati, violerebbe l'art. 3 Cost. perché determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'intera platea dei lavoratori dipendenti di società a controllo pubblico.

La Corte costituzionale si sofferma lungamente sulla ricostruzione del complesso quadro normativo di riferimento. Viene osservato, in particolare, come **la disciplina dell'albo coniughi aspetti rientranti nella competenza del legislatore regionale, con elementi di esclusiva competenza statale.**

Per la Corte **gli interventi del legislatore regionale del 2014 e del 2018 erano stati coerenti con il quadro nazionale di riferimento.** Al contrario, l'art. 3 della legge regionale 4 marzo 2021, n. 6, nel riattivare l'operatività dell'albo istituito nel 2014, peraltro limitatamente ad alcuni dipendenti e in presenza di un presupposto oltremodo vago, gli «oggettivi impedimenti», **non ha tenuto conto del mutamento della disciplina statale di riferimento** e in particolare dell'art. 25 del d.lgs. n.175 del 19 agosto 2016.

La diversa disciplina della mobilità dei lavoratori disciplinata dalla fonte regionale e da quella statale rende fondate le questioni di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e all'art. 14 dello Statuto regionale.

La norma impugnata, infatti, nel riattivare il citato albo, regola in modo differente rispetto alla vigente normativa statale profili eminentemente privatistici dei rapporti di lavoro di alcuni dipendenti, collocandosi pertanto nella materia «ordinamento civile». In questo senso, la Corte ha modo di ricordare come **l'attrazione della disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni nell'alveo «dell'ordinamento civile» trovi fondamento proprio nella sua privatizzazione**, in conseguenza della quale esso «è retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati ed è, perciò, soggetto alle regole che garantiscono l'uniformità di tale tipo di rapporti».

Tali principi trovano applicazione anche per il personale dipendente delle società partecipate di una Regione a Statuto speciale. In particolare, la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto ha competenza esclusiva limitatamente ai profili organizzativi del personale e degli uffici regionali, e non, come in questo caso, sulle disposizioni che regolano il rapporto di pubblico impiego anche contrattualizzato.

Per tali ragioni, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della norma impugnata per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e dell'art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana. Resta assorbita la censura proposta in riferimento all'art. 3 Costituzione.

Stefano Bargiacchi